



Notaio Massimo Cariello

Repertorio n.32707

Raccolta n.17748

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di luglio, nel mio studio, alle ore diciassette e trentacinque minuti.

Innanzi a me Dottor Massimo Cariello, Notaio in Pisa, con studio ivi, Lungarno Mediceo n.16, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Pisa

si è riunita

l'assemblea straordinaria del **"Comitato per l'Archivio di Artista di Adolfo Scarselli - in arte DOLFO"**, con sede legale in San Giuliano Terme (PI), frazione Ghezzano, via Pavese n.37, codice fiscale 02429870500, costituita con scrittura privata da me Notaio autenticata nelle firme in data 28 dicembre 2021, repertorio n.29440 e in data 10 gennaio 2022, repertorio n.29455/15089, registrato a Pisa il 12 gennaio 2022 al n. 326, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Prima Parte:

1) Approvazione del Rendiconto consuntivo infrannuale al 30 aprile 2025

Seconda Parte:

1) "Trasformazione" del Comitato in ETS, ed approvazione del nuovo testo di Statuto ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117

2) Spostamento della sede legale a Pisa (PI), via Carlo Morandi, n.51

3) Nomina dei componenti degli organi del Comitato ai sensi dell'art. 4 del nuovo Statuto.

E' presente:

- **SCARSELLI Stenia**, nata a Volterra (PI) il 1° dicembre 1968, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del suddetto Comitato, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della costituita, cittadina italiana, la quale mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, io notaio dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, la Presidente del Consiglio Direttivo, Stenia Scarselli, la quale, dopo aver preliminarmente

constatato

- che questa Assemblea è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, mediante avviso inviato a tutti gli associati in data 2 luglio 2025 secondo le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto sociale;

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 11 (undici) Associati su 11 (undici), così come risultano elencati nel foglio delle presenze che si allega a questo verbale sot-

Registrato a Pisa
in data 10/07/2025
al n. 7365 serie 1T
esatti Euro Esente

to la lettera "A"; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti la Presidente SCARSELLI Stenia, come sopra generalizzata, ed i Consiglieri PISANO Anna Maria, nata a Sassari il 17 marzo 1961, DEL SEPIA Beatrice, nata a Cascina il 29 aprile 1968, PUCCINI Franco, nato a San Giuliano Terme il 18 gennaio 1963, mentre è assente ma informato della riunione il Consigliere LUPERINI Ilario, nato a Pietrasanta il 7 aprile 1944;

- che i presenti si dichiarano sufficientemente informati anche nel dettaglio dell'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dello stesso;

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea straordinaria anche in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

In relazione all'unico punto della Prima Parte dell'ordine del giorno la Presidente dà atto che la trattazione dello stesso è avvenuta in sede di assemblea ordinaria che si è tenuta in questo stesso luogo ed in questo stesso giorno, precedentemente alla presente, non necessitando di verbalizzazione da parte del notaio.

In relazione al primo punto della Seconda Parte all'ordine del giorno, La Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono necessaria l'adozione di un nuovo Statuto sociale, redatto a norma del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, in vista dell'iscrizione del Comitato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per il perseguimento di interessi generali e di rilievo sociale attraverso fini altruistici ed esterni di tutela e promozione della cultura e del patrimonio artistico.

Con l'occasione la Presidente propone di modificare la denominazione del Comitato come segue "Comitato per l'Archivio Delfo" e precisa che a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione del Comitato sarà integrata con l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo "ETS".

In relazione al secondo punto della Seconda Parte la Presidente propone di trasferire la sede legale del Comitato da San Giuliano Terme (PI), frazione Ghezzano, via Pavese n.37, a Pisa (PI), via Carlo Morandi n.51.

In relazione al terzo punto della Seconda Parte la Presidente fa presente che in caso di approvazione dello statuto è necessario nominare i componenti dei nuovi organi sociali.

Quindi, la Presidente pone in votazione l'oggetto delle sue proposte in relazione ai punti posti nella Seconda Parte dell'ordine del giorno.

L'assemblea del "Comitato per l'Archivio di Artista di Adolfo Scarselli - in arte DOLFO", preso atto della relazione della Presidente, con votazione espressa mediante alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

- di dare atto che la trattazione dell'unico punto della Prima Parte è avvenuta in sede di assemblea ordinaria che si è tenuta in questo stesso luogo ed in questo stesso giorno, precedentemente alla presente, non necessitando di verbalizzazione da parte del notaio;

- di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, che si allega a questo atto sotto la lettera "**B**", comprensivo delle modifiche proposte dal Presidente;

- di modificare la denominazione del Comitato in "Comitato per l'Archivio Dolfo", e successivamente all'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione del Comitato sarà integrata con l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo "ETS";

- di trasferire la sede legale del Comitato da San Giuliano Terme (PI), frazione Ghezzano, via Pavese n.37, a Pisa (PI), via Carlo Morandi n.51;

- di nominare quali componenti degli organi del Comitato, i signori:

-- Presidente: SCARSELLI Stenia, nata a Volterra (PI) il 1° dicembre 1968,

-- Vicepresidente: PISANO Anna Maria, nata a Sassari il 17 marzo 1961, ;

-- Consiglio Direttivo: SCARSELLI Stenia, come sopra generalizzata, PISANO Anna Maria, come sopra generalizzata, SANTONI Lucia, nata a Sassari (SS) il 18 maggio 1971,

-- Consiglio Scientifico: LUPERINI Ilario, nato a Pietrasanta il 7 aprile 1944, SCARSELLI Stenia, come sopra generalizzata, DEL SEPPIA Beatrice, nata a Cascina (PI) il 29 aprile 1968, FOLLINI Pietro, nato a Milano il 18 giugno 1953;

-- Segretario Tesoriere: SANTONI Lucia, come sopra generalizzata;

-- Comitato per l'Archiviazione Autentica: LUPERINI Ilario, come sopra generalizzato, SCARSELLI Stenia, come sopra generalizzata.

La Presidente proclama il risultato della votazione e, non essendovi altro da discutere e deliberare relativamente alla Seconda Parte all'ordine del giorno, dichiara tolta la seduta e chiusa la presente assemblea alle ore diciotto e quaranta minuti.

Il presente atto è esente da imposte di registro e di bollo ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 5 dell'art.82 del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

La comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore alle ore diciotto e quaranta minuti

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, per pagine quattro fin qui, in parte di mio pugno.

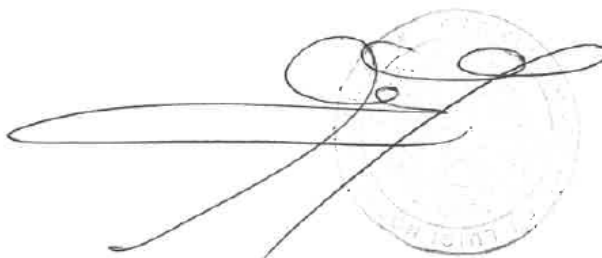
F.to - Stenia SCARSELLI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

COMITATO PER L'ARCHIVIO DI ARTISTA DI ADOLFO SCARSELLI - IN ARTE DOLFO

- **SCARSELLI Stenia**, nata a Volterra (PI) il 1° dicembre 1968, residente a Pisa, via Carlo Morandi 51, codice fiscale SCR STN 68T41 M126H (**in presenza**);
- **SCARSELLI Gianni**, nato a Volterra (PI) il 13 giugno 1960, residente a Cascina (PI), frazione San Prospero, via Parra 120, codice fiscale SCR GNN 60H13 M126A (**in presenza**);
- **SCARSELLI Ilaria**, nata a Pisa (PI) il 2 luglio 1980, residente a Pisa, via della Scuola 6, codice fiscale SCR LRI 80L42 G702F (**per delega**);
- **LUPERINI Ilario**, nato a Pietrasanta (LU) il 7 aprile 1944, residente a San Giuliano Terme (PI), frazione Ghezzano, via Puccini 1, codice fiscale LPR LRI 44D07 G628D (**per delega**);
- **PISANO Anna Maria**, nata a Sassari (SS) il 17 marzo 1961, residente a Pisa, via Mercanti 7, codice fiscale PSN NMR 61C57 I452D (**in presenza**);
- **PUCCINI Franco**, nato a San Giuliano Terme (PI) il 18 gennaio 1963, residente a Pisa, frazione Tirrenia, via di Capelvenere 3, codice fiscale PCC FNC 63A18 A562W (**in presenza**);
- **SANTONI Lucia**, nata a Sassari (SS) il 18 maggio 1971, residente a Pisa, via Mercanti 18, codice fiscale SNT LCU 71E58 I452X (**in presenza**);
- **MTA STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO** con sede in PISA via Pasquale Pardi 15 cod fiscale P IVA 01253410508 in persona del rappresentante legale **TORRACCA Paolo**, nato a La Spezia il 17 febbraio 1965, residente a La Spezia, via dei Colli 108, codice fiscale TRR PLA 65B17 E463S, (**in presenza**);
- **DEL SEPPIA Beatrice**, nata a Cascina (PI) il 29 aprile 1968, residente a Cascina, frazione Latignano, via Risorgimento 61, codice fiscale DLS BRC 68D69 B950W (**in presenza**);
- **TOSETTI Michela**, nata a La Spezia (SP) il giorno 8 agosto 1965, residente a Pisa, via Santa Maria 16, codice fiscale TST MHL 65M48 E463R (**per delega**);
- **LUCCHESI Giovanni**, nato a Pisa (PI) il 20 settembre 1965, residente a Vecchiano, viale dei Pini 231, codice fiscale LCC GNN 65P20 G702A (**per delega**);

Stefano Scarsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Scarsi', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

Allegato "B"

al repertorio n.32707

e raccolta n.17748

Statuto del "Comitato per l'Archivio Dolfo"

(di seguito, per brevità, il "Comitato")

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituito, al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il Comitato denominato: "Comitato per l'Archivio Dolfo". Ai sensi dell'articolo 12 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), alla denominazione del Comitato è integrata in via automatica solo a seguito della iscrizione al RUNTS, l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", il quale sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 In particolar modo si propone di promuovere e sostenere pubbliche sottoscrizioni e raccolte fondi espressamente al fine di reperire il capitale necessario per finanziare le attività di interesse generale e sociale come sotto meglio specificato.

1.3 Il Comitato ha sede legale nel Comune di Pisa (PI), via Carlo Morandi, n.51. La sede del Comitato potrà essere trasferita, all'interno del medesimo Comune, con decisione dei membri del Comitato a maggioranza semplice, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Articolo 2 - Scopi e oggetto

L'organizzazione dell'archivio riveste specifico e puntuale carattere culturale e persegue interessi generali e di rilievo sociale attraverso fini altruistici ed esterni di tutela e promozione della cultura e del nostro patrimonio artistico, nel senso ampio e generale come sancito dalla nostra Costituzione all'art 9.

In particolare, tale processo è volto a sensibilizzare la collettività ai principi e valori della stessa Costituzione mettendo a disposizione dei cittadini beni e studi d'arte e cultura ivi compresa l'istituzione di raccolte di documenti e fondi per la tutela del patrimonio culturale e contemporaneo. La stessa iniziativa è altresì volta ad assicurare, d'altro canto, la "regolarità ed onestà degli scambi nel mercato artistico e dell'antiquariato", finalità riconosciuta, in modo costante anche dalla nostra giurisprudenza, di rilevante e generale interesse giuridico, oggi peraltro valore rafforzato a seguito dell'entrata in vigore della articolata disciplina di tutela penale del patrimonio culturale (Legge 9 marzo 2022, n. 22).

Alla luce dell'assunto che le attività di studio della vita e produzione autentica di un artista, di ricerca storico artistica volta a valorizzarne la memoria, di inventariazione, catalogazione, redazione e pubblicazione di cataloghi ragionati, l'organizzazione di mostre rivestono la qualità di atti-

vità di interesse culturale (come richiesto dall'art. 5 lettera i della disciplina degli Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) aventi altresì ricaduta sociale, per quanto concerne l'aspetto di tutela costituzionale del nostro patrimonio storico culturale, soddisfacendo, in tal modo, il criterio generale di accesso alla disciplina di favore della quale beneficino tali enti, e per perseguire tale scopo è costituito il comitato sopra denominato "Comitato per l'Archivio di Dolfo".

2.1 Il Comitato ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Esso è volto a promuovere, valorizzare e conservare le tracce della produzione artistica e della vita dell'artista Adolfo Scarselli, in arte Dolfo, nato a Volterra il 12 gennaio 1937, attraverso la costituzione dell'archivio e la realizzazione del catalogo generale/ragionato delle sue opere.

In particolare, il Comitato persegue le proprie finalità, mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), e precisamente:

i. gestire l'Archivio Dolfo tramite la raccolta, la catalogazione, l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla produzione dell'Artista, la redazione e la pubblicazione del catalogo generale o ragionato dedicato alla produzione dell'Artista, l'esame, lo studio, l'archiviazione autentica delle opere realizzate dall'Artista;

ii. promuovere, divulgare, valorizzare e conservare l'immagine e le opere dell'Artista, mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali ed artistiche di interesse sociale, la cura e la pubblicazione di documenti, saggi, cataloghi, biografie, opere letterarie e riviste su qualsiasi supporto (analogico o digitale e qualsiasi mezzo audiovisivo); la produzione di film, cortometraggi, lungometraggi, videoarte e documentari; l'organizzazione di convegni, seminari, cicli di studio, corsi, mostre ed esposizioni; intrattenendo anche rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati con Università e Accademie, Musei ed enti ed istituzioni che operino in tale ambito, svolgendo attività di studio e sensibilizzazione sulla figura dell'Artista;

iii. istituire premi e borse di studio;

iv. gestire gli eventuali diritti d'autore ad esso concessi dai legittimi titolari e sussistenti sulle opere nonché tutelare il patrimonio artistico dell'Artista contro illeciti di plagio e contraffazione;

v. fornire indicazioni sul restauro e la conservazione preventiva delle opere;

vi. nei limiti imposti dalla legge svolgere attività di raccolta fondi con qualsiasi strumento e/o mezzo per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici, privati, nazionali ed internazionali e la raccolta

di sponsorizzazioni;

vii. partecipare ad associazioni o ad altre forme associative, enti e istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato anche per la valorizzazione degli archivi d'artista;

viii. amministrare e gestire i beni di cui il Comitato sia proprietario, locatore comodatario o comunque posseduti a qualsiasi titolo;

2.2 Il Comitato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, potrà svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale. L'individuazione di tali attività è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenterà il carattere strumentale e secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2.3 Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato si avvarrà in primo luogo delle competenze professionali dei propri membri, prestate in forma libera e gratuita o in forma di prestazione onerosa, ma potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne, nonché di personale dipendente. Il Comitato potrà, inoltre, avvalersi delle prestazioni di enti, società e di altri organismi pubblici e privati e della consulenza del Consiglio Scientifico.

2.4 L'inventariazione e catalogazione delle opere nell'archivio e nel catalogo, nelle modalità stabilite in separato regolamento da adottarsi dalla Assemblea, con le maggioranze della Assemblea straordinaria, avviene con parere unanime dei Componenti del Comitato per l'Archiviazione Autentica.

Articolo 3 - Patrimonio e proventi

3.1 Il patrimonio del Comitato è composto dal fondo ereditato dal Comitato di provenienza, derivante da liberalità, quote associative per ogni fondatore e da eventuali erogazioni raccolte dal Comitato per la realizzazione dello scopo e dai proventi derivanti dalle attività del Comitato stesso.

Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- a. contributi annuali;
- b. contributi devoluti dai Sottoscrittori;
- c. eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d. entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- e. proventi derivanti da servizi forniti ai Componenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali e di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituziona-

li;

g. erogazioni liberali provenienti da Componenti e da terzi;

h. contributi provenienti da istituzioni, nazionali ed internazionali, ed enti pubblici, quali lo Stato, il Ministero della Cultura, le Regioni, altri enti locali e dall'Unione Europea.

Il patrimonio del Comitato sarà infatti impiegato per finanziare la vita del Comitato, per il raggiungimento degli scopi del Comitato e per lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale, come indicato dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

Articolo 4 - Organi del Comitato

4.1 Sono organi del Comitato:

l'Assemblea dei Componenti del Comitato;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Consiglio Scientifico;

il Segretario Tesoriere;

il Comitato per l'Archiviazione Autentica;

l'Organo di controllo.

4.2 Il Comitato è composto da Componenti fondatori, Componenti ordinari, Componenti onorari. Sono Componenti fondatori coloro che partecipano alla costituzione del Comitato. Sono Componenti ordinari coloro che partecipano attivamente alla organizzazione per il raggiungimento dello scopo del Comitato.

Sono Componenti onorari le persone fisiche e gli enti che, a giudizio del Comitato, si sono particolarmente distinti in ambito pubblico e sociale nello studio della produzione e della memoria dell'Artista e nella promozione dei valori e degli scopi del Comitato. Fra questi possono essere compresi enti culturali, collezionisti e studiosi.

L'ammissione al Comitato di Componenti ordinari e onorari è riservata a persone o enti in possesso di provati requisiti di moralità e rispettabilità e viene deliberata all'unanimità dai Componenti del Comitato a seguito di domanda dell'interessato nella quale devono essere indicate, tra l'altro, le generalità del richiedente e l'accettazione delle norme che regolano la vita del Comitato stesso.

Entro trenta giorni dalla domanda, la deliberazione di accettazione o rigetto, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato.

Sono Sottoscrittori, in conformità con l'art. 41 cc, le persone fisiche e gli enti che effettuano le oblazioni promesse e contribuiscono in maniera rilevante alla vita del Comitato e ne sostengono economicamente le attività.

4.3 Il Comitato, per il perseguimento dei suoi scopi, potrà deliberare a carico dei Componenti del Comitato un contributo annuo o straordinario. La quota annuale a carico dei Componenti del Comitato viene fissata dal Consiglio direttivo, ne so-

no esenti i Componenti onorari.

4.4 La qualità di Componente si perde, oltre che per decesso, per interdizione o inabilitazione, per recesso da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, o per esclusione, la quale può essere deliberata dai Componenti del Comitato, in caso di morosità nel pagamento del contributo protrattasi per oltre un anno o di indegnità del Componente a causa di comportamenti lesivi dell'immagine del Comitato o incompatibili con le finalità della stessa, da comunicarsi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla decisione di esclusione.

4.5 Funzionamento dell'Assemblea dei Componenti del Comitato.

L'Assemblea dei Componenti del Comitato è costituita dai Componenti aventi diritto di voto, che siano in regola con il versamento del contributo, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ciascun Componente del Comitato ha un voto e tutti i Componenti hanno uguale diritto di voto.

Ciascun Componente del Comitato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Componente che non rivesta cariche sociali, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea dei Componenti del Comitato sono ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinarie, devono essere convocate a mezzo di convocazione scritta - anche a mezzo di e-mail dal Presidente o da chi ne fa le veci - almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, oppure mediante avviso trasmesso con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei Componenti almeno quattro giorni prima dell'Assemblea. Le Assemblee possono svolgersi anche online, con i Componenti del Comitato presenti da remoto, purché i Componenti siano identificabili e agli stessi sia assicurato il diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo o della piattaforma, del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima convocazione e, ove questa andasse deserta, dell'adunanza in eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei Componenti del Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del suo Presidente, nonché quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2 Componenti del Comitato e deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, per il rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

Le riunioni dell'Assemblea del Comitato sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona eletta dai Componenti presenti. I verbali delle riunioni

dell'Assemblea del Comitato sono redatti dal Segretario Tesoriere in carica o, in sua assenza e per quella sola riunione, da persona nominata scelta dal Presidente fra i presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Componenti del Comitato sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Componenti, salvo il caso in cui sia richiesta per la validità delle decisioni il consenso unanime dei partecipanti al Comitato, come previsto per l'ammissione al Comitato di Componenti ordinari e onorari. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Componenti del Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Componenti del Comitato.

Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i Componenti anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del Comitato è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile qualora possa recare danno alla attività o alla reputazione del Comitato.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Componenti del Comitato:

- eleggere i componenti degli organi sociali: Consiglio Direttivo e Consiglio Scientifico;
- deliberare sulla relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta dal Comitato nell'esercizio precedente;
- deliberare sulla relazione sulla gestione economica del Comitato redatta dal Segretario;
- deliberare l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, se obbligatorio;
- deliberare sulla responsabilità dei Componenti del Comitato e del Consiglio Direttivo e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei Componenti del Comitato;
- determinare l'ammontare del contributo annuale per ciascuna categoria di Componenti del Comitato e l'ammontare di eventuali ulteriori contributi;
- deliberare su ogni altro argomento demandato all'Assemblea ordinaria dei Componenti del Comitato dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sul trasferimento della sede del Comitato;

È di competenza dell'Assemblea straordinaria dei Componenti del Comitato:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

la scissione del Comitato;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione.

- nominare, con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria, i membri del Comitato per l'Archiviazione Autentica scelti tra persone esperte e conoscitrici delle Opere dell'Artista indicato dal Presidente del Comitato, su delibera del Consiglio Direttivo, determinandone la durata dell'incarico e il compenso.

L'Assemblea straordinaria dei Componenti del Comitato è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Componenti.

Devono essere istituiti e compilati puntualmente:

- il libro dei Componenti;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. I suoi Componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il Libro del Consiglio Scientifico;

- il Libro del Comitato per l'Archiviazione autentica;

- il Libro dell'Organo di controllo, qualora nominato ai sensi di legge;

4.6 Diritti e doveri dei Componenti del Comitato.

L'appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario.

I Componenti del Comitato hanno diritto di:

- partecipare alle decisioni del Comitato;

- nominare gli organi del Comitato e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività del Comitato e controllarne l'andamento;

- partecipare alla vita del Comitato e a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Comitato.

I Componenti del Comitato hanno l'obbligo di:

- versare il contributo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Comitato stesso annualmente;

- rispettare le norme statutarie e le risoluzioni adottate dai suoi organi rappresentativi con vincolante obbligo alla adozione dei principi e delle norme di comportamento da loro dettate.

L'esercizio dei diritti di Componente e l'accesso alla vita del Comitato sono subordinati all'effettivo versamento del contributo, ove dovuto quando deliberato. Il contributo versato al Comitato non potrà essere trasmesso inter vivos o mortis causa e non può essere rivalutato né reso al cessato Componente. I Componenti del Comitato possono svolgere prestazioni a favore del Comitato, a titolo oneroso o gratuito e, in

quest'ultimo caso, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle prestazioni a fronte della presentazione dei relativi giustificativi.

4.7 Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre e massimo nove Consiglieri.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Possono essere nominati Consiglieri solo coloro che rivestono la qualifica di Componenti del Comitato da almeno 2 (due) anni, ad eccezione di quelli nominati dai fondatori del Comitato.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 5 (cinque) anni e il mandato dei Consiglieri può essere rinnovato, più volte, per uguale periodo.

La revoca del Consiglio Direttivo è deliberata dall'Assemblea dei Componenti del Comitato, in sede di assemblea straordinaria.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, che non superino la metà dei Componenti del Consiglio, questi proseguirà senza sostituzione dei suoi Componenti fino alla prima Assemblea dei Componenti del Comitato utile dove si procederà a nuove elezioni per surrogare i mancanti. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi Componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea dei Componenti del Comitato, in forma straordinaria, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente alla gestione dell'ordinaria amministrazione del Comitato le funzioni, in prorogatio, saranno svolte dai restanti Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni sei mesi ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi Componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate a mezzo e-mail con conferma lettura o, in alternativa, con altro mezzo equivalente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza - anche in teleconferenza - di almeno la

metà più uno dei suoi Componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti.

Nel caso in cui i componenti siano tre, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati, quando nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Tutti i partecipanti ed assistenti alle riunioni di Consiglio sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano, degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo

- il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente, quando cessano dalla carica il Presidente e il Vicepresidente

nominati dal presente atto costitutivo;

- attribuire particolari funzioni anche di rappresentanza, ai suoi membri;

- nominare tra i suoi Componenti il Segretario Tesoriere;

- deliberare sulla proposta del Presidente di nomina dei membri del Comitato per le Autentiche

- deliberare l'accettazione dei contributi dei sottoscrittori e delle eventuali altre liberalità;

- fissare la data dell'Assemblea dei Componenti del Comitato per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione assunta e pubblicata a norma di legge può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

I Consiglieri rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

I Consiglieri rispondono nei confronti del Comitato, dei Componenti e dei terzi ai sensi degli articoli 2392-2396 e 2407 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo deve tenere il libro delle adunanze e

delle deliberazioni.

4.8 Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nel caso in cui si debba procedere alla sua sostituzione, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; la sua carica durerà per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vicepresidente rivestono anche la carica di Presidente e Vicepresidente del Comitato.

Il Presidente:

- Il Presidente del Consiglio Direttivi è anche Presidente del Comitato;
- ha la rappresentanza legale del Comitato, che rappresenta ad ogni effetto di legge e statutario, di fronte ai terzi e in giudizio, con firma che può essere oggetto di delega;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti necessari sostituendosi al Consiglio Direttivo al quale riferisce in occasione della prima riunione per la ratifica del suo operato che deve essere convocata entro sessanta giorni;
- redige la relazione sull'attività svolta dal Comitato nell'esercizio precedente
- propone all'Assemblea la nomina dei membri del Comitato per l'Archiviazione Autentica.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito nell'esercizio delle sue mansioni dal Vicepresidente.

Il Comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, la sua carica durerà per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente:

- esercita le funzioni delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- convoca il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla cessazione della carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ed esplica ad interim la sua funzione sino alla nomina del nuovo presidente.

4.9 Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di tre e un massimo di sette Componenti, che possono essere eletti, decaduti i membri nominati con l'atto costitutivo, dall'Assemblea dei Componenti anche tra soggetti esperti esterni, non Componenti del Comitato.

I membri del Consiglio Scientifico restano in carica per tre

anni e il loro mandato può essere rinnovato, più volte, per uguale periodo.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio Scientifico o, in sua mancanza, dal Vicepresidente del Consiglio Scientifico, eletti in seno al Consiglio Scientifico stesso.

Il Consiglio Scientifico:

- esprime pareri non vincolanti di carattere scientifico sull'attività e sui progetti culturali del Comitato e del Consiglio Direttivo e

- può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali del Comitato;

4.10 Segretario Tesoriere.

Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo salvo eventuali dimissioni.

Il Segretario è rieleggibile.

Il primo Segretario Tesoriere è nominato dai Componenti fondatori nell'atto costitutivo.

Il Segretario Tesoriere:

- gestisce le disponibilità finanziarie e la contabilità del Comitato secondo le direttive del Presidente;

- redige annualmente il bilancio consuntivo coadiuvato dal consiglio per la successiva presentazione e approvazione da parte dell'Assemblea;

- redige una relazione sulla gestione economica del Comitato da sottoporre all'Assemblea dei Componenti del Comitato ed è responsabile della corretta tenuta della contabilità del Comitato;

- cura la esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Componenti del Comitato e del Consiglio Direttivo ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4.11 Comitato per l'Archiviazione Autentica.

Il Comitato per l'Archiviazione Autentica provvede, anche ai fini della inventariazione e redazione del catalogo ragionato/generale, alla verifica della produzione, secondo suo insindacabile giudizio e all'unanimità dei membri, delle opere dell'Artista e, se del caso, sempre su suo insindacabile giudizio, all'emissione di un certificato di archiviazione autentica.

Ai fini di valutazione dell'opera, il Comitato per l'Archiviazione Autentica può avvalersi del supporto di professionisti esterni.

La valutazione delle opere può avvenire anche su richiesta di soggetti terzi al Comitato; la valutazione delle opere può prevedere un corrispettivo.

Qualora il Comitato per l'Archiviazione Autentica ritenga che l'opera possa essere inserita nel Registro delle opere auten-

tiche, potrà rilasciare un certificato di archiviazione autentica che sarà anche conservato dall'Archivio del Comitato nell'apposito Registro delle opere autentiche; non è dato il rilascio di un duplicato.

È tenuto un archivio dei falsi o delle opere con giudizio sospeso.

Il Comitato per l'Archiviazione Autentica è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri, scelti su indicazione del Presidente del Comitato, tra persone con indubbia conoscenza delle opere dell'Artista, anche esterni al Comitato e nominati dall'Assemblea con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, che ne determina la durata in carica e il compenso. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca nel caso in cui la condotta dei membri risulti incompatibile con la funzione assunta.

4.12 Organo di controllo.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'assemblea dei Componenti del Comitato che lo nomina qualora vengano superati i limiti stabiliti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

I suoi Componenti possono essere riconfermati.

I Componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Componenti del Comitato e del Consiglio Direttivo.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo di Controllo si tengano per teleconferenza o videoconferenza.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

4.13 Ai Componenti dell'Organo di controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Tali compensi non potranno essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 5 - Rendiconto annuale

5.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 Entro sei mesi dal termine del periodo l'Assemblea dei Componenti del Comitato dovrà approvare il bilancio consuntivo.

5.3 Il bilancio consuntivo del Comitato deve essere redatto e depositato presso il Registro degli Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), con l'obbligo di destinare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 Qualora il Comitato, assunta la qualifica di Ente del Terzo Settore, dovesse esercitare la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, dovrà, ai sensi dell'art. 13 del DM 106/2020 iscriversi anche al Registro delle Imprese.

5.5 Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), dovrà essere predisposto anche il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

5.6 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati in conformità di quanto previsto al punto 5.3

Articolo 6 - Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

6.1 Il Comitato ha durata continuativa e illimitata e potrà essere sciolto con deliberazione dei Componenti del Comitato o per inattività protratta per oltre 2 (due) anni o, ancora, qualora lo scopo sia raggiunto o non sia più attuabile, oltre a tutti i casi previsti dalla legge.

6.2 In caso di scioglimento, il patrimonio del Comitato sarà devoluto a favore di altro Ente del Terzo Settore perseguitante medesime finalità di interesse sociale previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 7 - Norma di rinvio

7.1 Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), del Codice Civile, e le leggi italiane vigenti in materia.

7.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Componenti del Comitato o fra essi e il Comitato per questioni attinenti al rapporto sociale ed in materia di diritti disponibili sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione davanti al Servizio ADR della Camera Arbitrale di PISA, secondo il regolamento in vigore, che i Componenti del Comitato espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. I Componenti del Comitato si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Nel caso in cui la mediazione fallisca, per qualsiasi controversia in ordine al rapporto tra i Componenti del Comitato o fra essi e il Comitato sarà competente in via esclusiva il Foro di PISA, con espressa esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

F.to - Stenia SCARSELLI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

* * *

La presente copia, composta di _____ fogli, è conforme all'originale conservato nella mia raccolta.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Pisa,

[illegible][illegible][illegible][illegible]